

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 8 del 14 Marzo 2023

SOMMARIO

1. D.LGS. N. 19/2023 - TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI TRANSFRONTALIERE -	
Recepita la normativa europea	2
2. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Dal 10 marzo al via la migrazione di dati e servizi al Polo Strategico nazionale (PSN) - Pubblicato l'Avviso Cloud CLOUD.....	6
3. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Entro il 31 marzo vanno pubblicati gli obiettivi annuali di accessibilità	6
4. MUD 2023 - Pubblicato il decreto che approva il modello per l'anno 2023 - Presentazione entro il 10 luglio 2023.....	7
5. IL DEPOSITO DEI BILANCI AL REGISTRO IMPRESE - Online il manuale operativo 2023	7
6. POS - Istituito il tavolo tecnico permanente	7
7. CONCESSIONI BALNEARI - Il Consiglio di Stato dichiara illegittima la ulteriore proroga disposta dal Milleproroghe - Va disapplicata da tutti gli Organi dello Stato	8
8. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - Il Consiglio di Stato chiede lo stop alle ripetute proroghe per il settore della ristorazione	9
9. CINQUE PER MILLE - Pubblicato l'elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2023	11
10. AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE - Soggetto attuatore di progetti finanziati dal PNRR	11
11. FERMO PESCA 2022 - Al via le domande per il riconoscimento dell'indennità - Domande dal prossimo 15 marzo.....	12
12. BONUS AFFITTO 2023 - Per giovani under 31 - Requisiti e durata	13
13. VOUCHER CONNETTIVITA' PER IMPRESE E PROFESSIONISTI - Proroga della misura fino al 31 dicembre 2023	13
14. BONUS PSICOLOGO 2023 - Reso strutturale dalla legge di bilancio 2023 - Si rimane in attesa delle disposizioni attuative	15
15. ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA - Al via gare per 657,7 milioni di euro - Offerte entro il prossimo 4 aprile.....	15
16. BONUS VACANZE 2023 - Pubblicati i bandi INPS per gli studenti - Domande entro il prossimo 27 marzo.....	16
17. PNRR - 550 milioni per sostenere l'innovazione delle startup	17
18. PNRR - Il Ministero del Turismo e la BEI lanciano il fondo tematico per il turismo.....	17
19. BREVETTI UNITARIO E TRIBUNALE UNIFICATO - Da giugno al via il nuovo sistema europeo	18
20. ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI D'IMPRESA - Le indicazioni del Ministero sugli incarichi giudiziali validi.....	18
21. PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE - QUOTA 103 - Le istruzioni dell'INPS	19
22. ENERGIA ELETTRICA - Piccole imprese e microimprese dal 31 marzo passano al libero mercato.	20
23. PROTEZIONE DI SOGGETTI INCAPACI - L'autorizzazione notarile per la stipula degli atti nella riforma della volontaria giurisdizione - Un approfondimento dal CNN	21

1. D.LGS. N. 19/2023 - TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI TRANSFRONTALIERE - Recepita la normativa europea

1. Contenuto e finalità

Al fine di armonizzare le discipline dei diversi Paesi e rendere compatibili i vari ordinamenti mediante la previsione di livelli minimi di garanzia per soci, creditori e lavoratori, è stato emanato il **Decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19**, recante l'**attuazione della direttiva (UE) 2019/2121** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda **le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere** alle quali partecipino o da cui risultino una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato non appartenente all'UE.

La **direttiva (UE) 2019/2121** - attraverso una serie di modifiche alla previgente direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario - ha esteso l'ambito dell'intervento di armonizzazione, **non più riferito alle sole fusioni transfrontaliere** ma riguardante ora anche le **operazioni di trasformazione e scissione transfrontaliera**, con la finalità di assicurare una maggiore mobilità nel mercato unico ed il perseguimento di altri obiettivi essenziali dell'integrazione europea, come la promozione ed il dialogo sociale: si offrono così alle **società operanti nel mercato interno** e nello **spazio economico europeo** nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività, senza rinunciare a garantire elevati livelli di protezione sociale e un'adeguata tutela ai portatori di interessi come i lavoratori, i creditori ed i soci di minoranza.

Per «**operazione transfrontaliera**» si intende *«una trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato appartenente all'Unione europea»* (art. 1, comma 1, lett. f))

Le nuove norme sulla scorta dei principi e criteri di delega previsti dalla legge di delegazione europea 2021 (Legge 4 agosto 2021, n. 127) comportano l'armonizzazione della disciplina non più solo delle **operazioni di fusione** ma anche di quelle **di scissione e trasformazione**.

Nello specifico, il decreto:

- definisce la **trasformazione transfrontaliera** come quella operazione attraverso cui una società senza sciogliersi e pur conservando la propria personalità giuridica, muta la legge applicabile e il tipo sociale adottandone uno previsto dallo stato di destinazione;
- individua l'ambito di applicazione della nuova disciplina;
- regola le varie fasi del procedimento relativo alle operazioni transfrontaliere;
- prevede una specifica disciplina per la tutela dei soci di minoranza e dei creditori.
- regola all'interno del codice civile l'istituto della scissione con scorporo e del trasferimento di sede all'estero;

La nuova disciplina troverà applicazione:

- alle **operazioni transfrontaliere** riguardanti società di capitali italiane e di altro Stato membro che hanno la sede sociale o l'amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell'Unione europea, ma anche
- alle **operazioni riguardanti società diverse dalle società di capitali** (per quanto riguarda l'Italia anche alle società di persone) o società di capitali che non hanno nel territorio dell'Unione europea la sede sociale né l'amministrazione centrale né il centro di attività principale, se l'applicazione della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 a tali operazioni è prevista dalla legge applicabile alle società partecipanti o risultanti dall'operazione.

La nuova disciplina trova, inoltre, applicazione in quanto compatibile con le specifiche disposizioni dettate in materia di crisi di impresa alle operazioni transfrontaliere o internazionali riguardanti **società nei cui confronti sono aperte procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza**.

Sono invece escluse dall'applicazione della nuova disciplina le SICAV ed i soggetti sottoposti a procedure di risoluzione o a misure di prevenzione delle crisi, a meno che le operazioni transfrontaliere o internazionali riguardino società nei cui confronti sono aperte procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, se la normativa ad esse applicabile consente trasformazioni, fusioni e scissioni senza dettarne la disciplina.

L'art. 3 del Decreto di attuazione esclude la partecipazione ad operazioni transfrontaliere per le **società di capitali in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell'attivo e le società cooperative a mutualità prevalente** di cui all'articolo 2512 c.c.

2. Il progetto di fusione, scissione e trasformazione e la relazione degli amministratori

Il decreto regola compiutamente il procedimento relativo alla **fusione transfrontaliera**, che trova applicazione anche alla **trasformazione**, definita ora come quella operazione attraverso cui una società senza sciogliersi, muta la legge applicabile e il tipo sociale adottandone uno previsto dallo stato di destinazione, e alla scissione transfrontaliera.

Sono disciplinati in via autonoma alcuni aspetti più specifici relativi alle singole operazioni. Vale in ogni caso il principio per cui le norme nazionali dello stato di partenza regolano il procedimento fino all'emissione del **certificato preliminare**, che attesta la conformità dell'operazione alla legge dello stato di partenza, mentre le fasi successive sono regolate dalla disciplina dello stato di destinazione.

Il procedimento si apre con la **redazione del progetto di trasformazione** (art. 8), **fusione** (art. 19) o **scissione** (art. 43), il cui contenuto è disciplina nel dettaglio dal decreto.

Il progetto è accompagnato dalla **relazione dell'organo amministrativo** che indica gli specifici aspetti giuridici ed economici dell'operazione e gli effetti su soci e lavoratori.

Il progetto e la relazione sono depositati presso la sede della società e messi a disposizione in forma elettronica.

La relazione è messa a disposizione dei soci durante i 45 giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione ed inviata almeno 45 giorni prima della decisione ai rappresentanti dei lavoratori o ai lavoratori stessi. Il progetto è reso disponibile con le stesse modalità.

Il progetto è inoltre **pubblicato nel Registro delle imprese** del luogo dove hanno sede le società partecipanti all'operazione per almeno i 30 giorni antecedenti alla decisione sulla stessa.

In alternativa al deposito presso il registro è ammessa la **pubblicazione sul sito internet delle società**. In questo caso, la società dovrà depositare per l'iscrizione nel Registro delle imprese, entro 30 giorni, una **nota informativa** che indichi:

- a) per ciascuna società partecipante alla fusione e per l'eventuale società di nuova costituzione, il tipo, la denominazione e la sede;
- b) il registro delle imprese presso cui sono iscritte le società partecipanti alla fusione e il relativo numero di iscrizione;
- c) per ciascuna società partecipante alla fusione, l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte di creditori, dei lavoratori e dei soci;
- d) il sito Internet nel quale sono accessibili per via telematica gratuitamente il progetto di fusione transfrontaliera, l'avviso di cui al comma 1 e informazioni esaurienti sulle modalità previste dalla lettera c) (art. 20, comma 3).

I creditori anteriori all'operazione possono **presentare opposizione entro 90 giorni** dal deposito del progetto di fusione, scissione o trasformazione presso il registro delle imprese.

Prima di tale momento non può essere rilasciato il certificato preliminare.

Il Tribunale è tenuto a verificare, in caso di opposizione, il pericolo di pregiudizio per i creditori stessi e l'idoneità delle garanzie prestate dalla società.

Trascorsi i 90 giorni, su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il **certificato preliminare** attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione indicata al comma 2 dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 19/2023.

Il certificato preliminare alla fusione **non può essere rilasciato** prima di novanta giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o della nota informativa prevista dall'articolo 20, comma 3.

Il certificato può essere rilasciato anche prima del termine di novanta giorni quando risulta il consenso dei creditori della società anteriori all'iscrizione del progetto di fusione o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca.

Il certificato preliminare andrà rilasciato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa e dovrà essere **depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese**, a cura dell'organo amministrativo della società, e reso disponibile tramite il BRIS (art. 29, comma 8).

3. L'atto di fusione, scissione e trasformazione - Efficacia

Il procedimento prosegue con la **redazione dell'atto di trasformazione** (art. 12), **fusione** (art. 32) o **scissione** (art. 46), il cui contenuto è disciplina nel dettaglio dal decreto.

La data dalla quale la trasformazione ha effetto è determinata dalla legge applicabile alla società risultante dalla trasformazione.

La società italiana sottoposta a trasformazione è cancellata dal Registro delle imprese quando l'ufficio competente ha provveduto all'iscrizione della società risultante dalla trasformazione, a condizione che si sia provveduto al deposito di cui all'articolo 14, comma 1.

Fatte salve altre modalità di trasmissione, nelle trasformazioni transfrontaliere, la comunicazione di avvenuta iscrizione della società risultante dalla trasformazione avviene tramite il BRIS (art. 15, comma 1).

La trasformazione transfrontaliera in una società regolata dalla legge italiana ha effetto dalla data di iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese del luogo ove ha sede la società risultante dalla trasformazione. Il progetto può stabilire una data successiva (art. 15, comma 2)

Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è italiana, la fusione ha effetto dalla data di iscrizione dell'atto nel Registro delle imprese del luogo ove ha sede tale società. Nella fusione mediante incorporazione può essere stabilita una data successiva (art. 35, comma 1).

La fusione transfrontaliera produce gli effetti di cui all'articolo 2504-bis, primo comma, del codice civile (art. 36, comma 1).

La scissione transfrontaliera di una società italiana acquista efficacia quando l'ufficio del registro delle imprese in cui tale società è iscritta ha avuto notizia dell'iscrizione dell'atto di scissione nei registri delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie, a condizione che si sia provveduto al deposito previsto dall'articolo 48, comma 1.

Gli effetti della scissione decorrono dall'ultima di tali iscrizioni. Può essere stabilita una data di efficacia successiva, salvo che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove (art. 49, comma 1).

4. Il ruolo del notaio

L'articolo 5 del Decreto individua nel **notaio**, in qualità di pubblico ufficiale, l'autorità competente a compiere le verifiche ed i controlli relativi tanto alle operazioni di trasformazione, fusione o scissione in cui lo Stato italiano è lo Stato di partenza quanto a quelle in cui è lo Stato di arrivo.

Si tratta, in particolare, delle **verifiche previste per il rilascio del certificato preliminare**, con cui si attesta la conformità a quanto stabilito dalla legge degli adempimenti preliminari alle operazioni transfrontaliere, e dei controlli di legalità sulle operazioni stesse.

Il notaio deve altresì verificare che siano state stabilite le **modalità di partecipazione dei lavoratori**, ove necessario, e deve altresì **verificare che siano rispettati i requisiti per la costituzione** e l'iscrizione nel Registro delle imprese della società risultante dalla trasformazione o delle società derivanti dalla scissione e che tutte le società partecipanti alla fusione o alla scissione transfrontaliera abbiano approvato un identico progetto.

Qualora il notaio rilevi che le società non hanno rispettato le condizioni imposte dalla legge, deve comunicarlo agli amministratori della società ed assegnare un termine affinché possano sanare le eventuali mancanze.

Se è invece il notaio ad omettere di rilasciare l'attestazione di legalità, gli amministratori della società possono richiederne il rilascio al tribunale.

5. Le modifiche al Codice civile - Scissione con scorporo e trasferimento di sede all'estero

Il decreto legislativo, all'articolo 51, **introduce nel Codice civile due nuove norme** che entrano in vigore a partire dal 22 marzo 2023:

- 1) **l'art. 2506.1 c.c.**, che introduce la cd. "**scissione mediante scorporo**" la quale sussiste quando una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote continuando la sua attività, assoggettandola ad un procedimento parzialmente semplificato rispetto a quello delle scissioni ordinarie;
- 2) **l'art. 2510-bis** il quale stabilisce che **il trasferimento di sede all'estero avvenga mediante trasformazione**. Le società che entro tale data abbiano trasferito la propria sede statutaria all'estero mantenendo l'iscrizione presso il Registro delle imprese continuano ad essere regolate dalla legge italiana.

Le società possono stabilire una **sede all'estero** per lo svolgimento delle riunioni dei soci e per il deposito di atti e documenti inerenti alla società a condizione che sia mantenuta la sede sociale nel territorio dello Stato.

E' fatta salva la facoltà delle società di stabilire fuori dal territorio dello Stato la **sede dell'amministrazione, l'oggetto principale o la residenza fiscale**, salvo che per le società regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per le assicurazioni e per ogni altra società che, secondo la legislazione ad essa applicabile, deve avere la sede legale nel territorio dello Stato.

6. Le sanzioni e le modifiche alla disciplina 231/2001

Il decreto legislativo prevede, infine, **specifiche sanzioni in capo al notaio** che agisca in violazione del divieto di ricevere o autenticare atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico stabilito dall'art. 28 comma 1, n. 1 della legge notarile.

All'articolo 52 sono disposte la modifica dell'articolo 138-bis (con l'aggiunta del comma 2-bis) e l'aggiunta dell'articolo 138-ter alla legge 16 febbraio 1913, n. 89.

All'articolo 55 viene disposto l'inserimento di uno **specifico reato** che punisce le false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, che viene ricompreso all'interno del catalogo dei reati presupposto ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi della legge n. 231/2001.

7. L'entrata in vigore

Le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 19/2023, fatto salvo che per le modifiche del Codice civile che entrano immediatamente in vigore, **hanno effetto a decorrere dal 3 luglio 2023** e si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle società partecipanti, alla medesima data, ha pubblicato il progetto.

Le fusioni transfrontaliere precedenti continuano invece ad essere regolate dal D. Lgs. n. 108/2008.

L'entrata in vigore del decreto legislativo n. 19/2023, a partire **dal 3 luglio 2023**, comporterà **l'abrogazione del decreto legislativo n.108 del 30 maggio 2008** di recepimento della direttiva 56/2005/CE che si occupava dell'armonizzazione a livello europeo della sola operazione di fusione transfrontaliera.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 19/2023 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva \(UE\) 2019/2121 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare gli articoli del Codice civile modificati e aggiornati clicca qui.](#)

2. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Dal 10 marzo al via la migrazione di dati e servizi al Polo Strategico nazionale (PSN) - Pubblicato l'Avviso Cloud CLOUD

Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha reso noto di aver pubblicato l'Avviso cloud che permette ad una platea di amministrazioni pilota di migrare i propri sistemi informativi.

A decorrere **dal 10 febbraio 2023**, le Pubbliche Amministrazioni Centrali (PAC) possono richiedere la migrazione dei propri dati e servizi, a partire da quelli critici e strategici, verso il Polo Strategico Nazionale (PSN), aderendo all'Avviso della Misura 1.1 "Infrastrutture digitali", pubblicato dal Dipartimento per la trasformazione digitale.

Dopo l'attivazione del PSN, avvenuta a dicembre 2022 nel rispetto delle tempistiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, questo Avviso è aperto a una platea di amministrazioni pilota.

Ministeri, Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio possono usufruire di un importo totale pari a 373 milioni e 800 mila euro per migrare in cloud i propri sistemi, applicazioni e dati sull'infrastruttura del PSN, come previsto dalla Missione 1 del PNRR e in linea con la Strategia Cloud Italia.

All'avviso possono aderire anche le singole articolazioni organizzative di primo livello di ogni P.A. Centrale interessata, incluse le singole Direzioni generali, Dipartimenti o Comandi.

Le risorse possono essere utilizzate per finanziare la migrazione di dati e servizi verso il Polo Strategico Nazionale.

La domanda di partecipazione, con la relativa documentazione, dovrà essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Dipartimento ***dtd.pnrr@pec.governo.it*** a partire **dal 10 febbraio 2023 fino alle ore 23:59 del 28 aprile 2023**.

LINK:

[Per maggiori informazioni sulle modalità di migrazione e per prendere visione dell'Avviso pubblico e scaricare la domanda di partecipazione clicca qui.](#)

3. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Entro il 31 marzo vanno pubblicati gli obiettivi annuali di accessibilità

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, **entro il 31 marzo di ogni anno**, gli **obiettivi di accessibilità** relativi all'anno corrente, come ribadito anche nelle Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici (capitolo 4 paragrafo 2), e lo **stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro**, come stabilito dall'articolo 9, comma 7 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.

Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

Al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell'attività di definizione e pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità è disponibile l'applicazione "**Form AGID**".

LINK:

[Per maggiori informazioni sull'argomento clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la Guida alla compilazione degli obiettivi di accessibilità clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare dell'AgID n. 1/2016 clicca qui.](#)

4. MUD 2023 - Pubblicato il decreto che approva il modello per l'anno 2023 - Presentazione entro il 10 luglio 2023

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, il D.P.C.M. 3 febbraio 2023, che approva il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l'anno 2023, che va a sostituire il modello allegato al D.P.C.M. del 17 dicembre 2021.

La pubblicazione degli allegati al D.P.C.M. recante l'approvazione del MUD per l'anno 2023 è demandata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale:

- **le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione,**
- **il modello per la comunicazione rifiuti semplificata,**
- **i modelli raccolta dati,**
- **le istruzioni per la presentazione telematica.**

In base all'articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e quindi la scadenza di presentazione per il MUD 2023 è **fissata per il 10 luglio 2023** (essendo l' 8 e il 9 giorni festivi), anziché alla normale scadenza del 30 aprile.

LINK:

[Per consultare il testo del D.P.C.M. clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla consultazione dei modelli e delle istruzioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per altre informazioni dal portale ECOCAMERE clicca qui.](#)

5. IL DEPOSITO DEI BILANCI AL REGISTRO IMPRESE - Online il manuale operativo 2023

E' online il "**Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2023**" volto a facilitare le società e i professionisti nell'adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.

La guida descrive le **modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci al Registro delle imprese** per la campagna 2023.

Per il **deposito del bilancio di esercizio e dell'eventuale elenco soci annuale** (per le SPA, le SAPA e le SCpA) è necessario utilizzare le funzioni di spedizione disponibili in <http://www.registroimprese.it/deposito-bilanci>.

Si ricorda che il deposito del bilancio **NON rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica**.

Alla luce dell'ormai imminente periodo dei bilanci, nella prossima newsletter verrà ampiamente trattato il tema della redazione e della pubblicazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato.

LINK:

[Per scaricare il testo del Manuale clicca qui.](#)

6. POS - Istituito il tavolo tecnico permanente

Istituito il tavolo tecnico per individuare soluzioni per contenere i costi delle transazioni elettroniche, tra i quali i pagamenti attraverso i POS.

Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze stesso con un comunicato del 4 marzo scorso con cui ha evidenziato come l'obiettivo del tavolo sia **mitigare le spese fino a 30 euro** a carico degli

esercenti di attività di impresa, arti o professioni con ricavi e compensi relativi all'anno precedente non superiori a 400.000 euro, favorendo con il coordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze il confronto tra istituzioni, associazioni di categoria e altri soggetti interessati.

Sono **componenti del tavolo** il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Agenzia delle Entrate, l'Associazione bancaria italiana, l'Associazione italiana prestatori servizi di pagamento, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Agenzia per l'Italia Digitale

Ricordiamo che il tavolo tecnico è stato previsto dall'articolo 1, comma 386 della L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

7. CONCESSIONI BALNEARI - Il Consiglio di Stato dichiara illegittima la ulteriore proroga disposta dal Milleproroghe - Va disapplicata da tutti gli Organi dello Stato

L'art. 12, Direttiva 2006/123/CE, laddove sancisce il **divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative** è norma self executing e quindi **immediatamente applicabile nell'ordinamento interno**, con la conseguenza che le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle suddette concessioni **sono con essa in contrasto e pertanto, non devono essere applicate.**

Non solo i commi 682 e 683 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell'art. 10-quater, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere **va disapplicata da qualunque organo dello Stato.**

Lo ha affermato la **Sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2192 del 1° marzo 2023** (estensore Alessandro Maggio, presidente Sergio De Felice).

A distanza di pochi giorni dalla sua promulgazione, il Consiglio di Stato invita ogni organo dello Stato a disapplicare la misura approvata nella L. n. 14 del 24 febbraio 2023, di conversione del D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022 (c.d. "Decreto Milleproroghe").

I Comuni devono disapplicare la nuova disposizione che estende l'efficacia delle concessioni balneari fino a tutto il 2025.

I giudici di Palazzo Spada, con la sentenza n. 2192/2023, sulla base di quanto già affermato dall'Adunanza Plenaria con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021, ha affermato che non solo i commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge n. 145/2008, ma anche la nuova norma contenuta nell'art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, **si pone in frontale contrasto con la disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato.**

Le origini del contenzioso

Il Consiglio di Stato si è espresso su un ricorso presentato dall'Autorità garante della concorrenza (AGCM) contro il Comune di Manduria, che a novembre 2020 con una delibera di giunta aveva **disposto l'estensione delle concessioni balneari fino al 2033** in base a quanto stabilito dalla legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019), all'articolo 1, commi 682, 683 e 684 e dal D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, all'articolo 182, comma 2 (comma peraltro abrogato dalla L. n. 118/2022).

L'AGCM, ritenendo l'estensione al 2033 in contrasto col diritto europeo, in quel periodo aveva presentato svariate diffide contro i Comuni che avevano applicato la proroga al 2033, tra cui quello di Manduria.

Non essendosi quest'ultimo adeguato ai rilievi dell'Antitrust, il garante della concorrenza aveva deciso di impugnare la delibera innanzi al Tar di Lecce, il quale però ha respinto il ricorso.

Ma l'AGCM non ha accettato la decisione del tribunale amministrativo salentino e si è rivolto al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2192/2023 dà ragione all’Autorità garante della concorrenza, citando ampiamente la sua pronuncia emessa in adunanza plenaria a novembre 2021, che nel frattempo aveva dichiarato illegittima la proroga al 2033 e **proibito qualsiasi ulteriore rinnovo automatico sulle concessioni balneari**.

Il Consiglio di Stato non fa che confermare i dubbi espressi dall’Antitrust e ribadire che le proroghe sulle concessioni balneari - con cui lo Stato italiano ha gestito la materia negli ultimi tredici anni - **sono contrarie alla direttiva europea Bolkestein e al Trattato fondativo dell’Unione europea**, in quanto rappresentano dei rinnovi automatici ai medesimi titolari. E pertanto **devono essere disapplicate**.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza n. 2192/2023 clicca qui.](#)

8. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - Il Consiglio di Stato chiede lo stop alle ripetute proroghe per il settore della ristorazione

1) L’articolo 1, **comma 815** della L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) - modificando il termine indicato all’articolo 40, comma 1, del D.L. n. 144/2022, convertito dalla L. n. 175/2022 - proroga di ulteriori sei mesi, **fino al 30 giugno 2023**, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di **disporre temporaneamente strutture amovibili** - quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, **purchè funzionali all’attività** - su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, **senza necessità delle autorizzazioni** di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

2) Successivamente, l’**articolo 1, comma 22-quinquies**, della l. n. 14/2023, di conversione del D.L. n. 198/2022 (c.d. “Milleproroghe”), **proroga fino al 31 dicembre 2023**, la possibilità per gli esercizi pubblici titolari di concessioni o di autorizzazioni all’uso del suolo pubblico di **disporre temporaneamente**, senza necessità di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, **strutture amovibili in aree di interesse culturale o paesaggistico**.

La norma in esame modifica l’articolo 40, comma 1, del decreto legge n. 144 del 2022 (c.d. “Decreto Aiuti ter”).

Il decreto che contiene una serie di proroghe in diversi ambiti dei termini legislativi riguarda anche **l’occupazione di suolo pubblico con arredi al servizio delle attività commerciali**.

Ricordiamo che tale facoltà è stata concessa, inizialmente, dall’articolo 9-ter, comma 5, del D.L. n. 137/2020, inserito con la legge di conversione n. 176/2020, “*ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19*”, a far data dal 1° gennaio 2021 e **fino al 31 marzo 2021**.

Tale disposizione prevede la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di **disporre “temporaneamente” strutture amovibili** quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, **senza necessità delle autorizzazioni** di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

In tale quadro ordinamentale a regime si è poi inserita la **legislazione emergenziale legata alla pandemia da Covid-19**.

L’art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. “Decreto Sostegni”), ha fissato come termine ultimo il **31 dicembre 2020**.

Il relativo termine è stato poi differito:

- al **31 dicembre 2021** con l’art. 9-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

- al **31 dicembre 2022** dall’art. 40 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla L. 17 novembre 2022, n. 175;

- al **30 giugno 2023** dall’art. 1, comma 815, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) e, infine

- al **31 dicembre 2023** dall’art. 1, comma 22-quinquies, della l. n. 14/2023, di conversione del D.L. n. 198/2022 (c.d. “Milleproroghe”).

3) Intervento del Consiglio di Stato

Accolto l'appello del Ministero della cultura con conseguente legittimità del provvedimento di diniego volto alla "stabilizzazione" di una struttura "dehors" posizionata su luogo pubblico in mancanza di autorizzazione paesaggistica la cui permanenza nel tempo oltre i limiti della contingenza stagionale consentita dalla legge, non consentiva la sanatoria, giusta la estraneità del manufatto alle tipologie che la consentono ex articolo 167 del D.Lgs, n. 42 del 2004.

I "dehors" concepiti per esigenze contingenti e temporanee o stagionali, non possono essere "stabilizzati".

Le strutture all'aperto rispondono ad esigenze temporanee e non possono permanere per anni.

E' quanto chiarito dal **Consiglio di Stato**, Sezione II, che, con la recente **sentenza 13 febbraio 2023, n. 1489**, ha descritto la situazione dell'**abuso nell'uso dei "dehors"**, considerando, altresì, che la parola "dehors" non è un termine giuridico, che trova cittadinanza nell'ordinamento (neanche all'interno del Glossario dell'edilizia libera approvato con il D.M. 2 marzo 2018), pur essendo oggi ampiamente utilizzato nel gergo comune.

Inoltre ha ricordato che sotto il profilo edilizio, i *dehors*, di fatto assumono una consistenza che varia dalla semplice tenda, o ombrellone ad ampie falde, al box munito di infissi chiusi tipo veranda, possono essere installati liberamente ove rispondano alle caratteristiche di cui all'**art. 6, comma 1, lett. e-bis), del d.P.R. n. 380/2001** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Tale disposizione si riferisce a "**opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale**".

Dalla lettura della norma - si legge nella sentenza - emergono due elementi connotanti le strutture:

- uno funzionale, consistente cioè nella finalizzazione alle esigenze dell'attività, che devono tuttavia essere «**contingenti e temporanee**», con una durata di massimo 180 giorni;
- l'altro strutturale, ovvero l'avvenuta realizzazione con materiali e modalità tali da consentirne la **rapida rimozione** una volta venuta meno l'esigenza funzionale (e quindi al più tardi nel termine di centottanta giorni dal giorno di avvio dell'installazione, coincidente con quello di comunicazione all'amministrazione competente).

In ogni caso, al di là della terminologia utilizzata, va ribadita la connotazione come «**di limitate dimensioni e non stabilmente infisse al suolo**».

Nel valutare il caso, il Consiglio di Stato ha preliminarmente ricordato che per individuare un giusto punto di incontro fra le esigenze di tutela del paesaggio e quelle di sviluppo economico, il legislatore nazionale **ha cercato di porre dei "paletti" temporali** con la **stagionalità** delle opere, il superamento dei quali diviene chiaro indizio di tendenziale non stagionalità della struttura, con conseguente necessità: a monte, di individuare il titolo edilizio occorrente per la sua realizzazione; a valle, di ricondurla, ove comunque avvenuta, all'illecito corrispondente alla sua mancanza.

La **stratificazione normativa** che ne è seguita, ha tuttavia dato luogo nel tempo ad un disallineamento delle previsioni temporali a presidio del regolare assetto del territorio in genere, ovvero anche del paesaggio, sicché la irrilevanza di un intervento edilizio non coincide necessariamente con la consentita deroga dal preventivo avallo paesaggistico (come d'altro canto avviene per altri interventi, anche di mera manutenzione, quale la tinteggiatura della facciata, che tuttavia per l'impatto estetico può necessitare di un vaglio di qualità paesaggistica).

Il Consiglio di Stato ha sottolineato che con queste deroghe possono aversi «*potenziali situazioni di illecito di non sempre agevole individuazione, giusta l'innegabile zona chiaroscurale che finisce per generarsi*», favorite spesso da «*atteggiamenti di sostanziale tolleranza o quanto meno acquiescenza*» da parte delle amministrazioni, che rischiano di snaturare gli elementi richiesti dalla legge «normale» per collocare dehors, nonché la loro «*realizzazione con materiali e modalità tali da consentirne la rapida rimozione una volta venuta meno l'esigenza funzionale*» che li ha giustificati e la loro rispondenza a esigenze che devono essere «**contingenti e temporanee**» (non più di 180 giorni): tanto è vero che la

deroga iniziale del maggio 2020 era stata motivata «*ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020*»; con questo atteggiamento si è andato anche ad intaccare e rendendola vana, anche la recente modifica dell'articolo 9 della Costituzione, la quale «**individua il paesaggio come oggetto primario di tutela, quale contenitore ampio di connotati paesaggistici e antropologici-culturali sinonimo di bellezza**».

I Giudici hanno ritenuto, altresì che, anche l'istanza di sanatoria, giudicata inammissibile, non avrebbe sospeso la demolizione del manufatto, in quanto, si sarebbe determinata «*la persistenza pluriennale di un manufatto che non avrebbe dovuto né sorgere né essere mantenuto ove collocato*».

I principi ispiratori sono quelli **costituzionalmente attribuiti ai beni ambientali** e, pertanto, nel confronto tra interesse pubblico all'utilizzazione controllata del territorio e interesse del privato alla sanatoria deve, quindi, ritenersi prevalente l'interesse pubblico a che lo stato dei luoghi sia ripristinato.

Ora tocca al legislatore porre fine alle proroghe e recepire le parole del Consiglio di Stato, legate a quanto stabilito dalla Costituzione.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 1489/2023 clicca qui.](#)

9. CINQUE PER MILLE - Pubblicato l'elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2023

A decorrere **dall'8 marzo e fino all'11 aprile 2023**, le **ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche** possono presentare domanda per accedere al contributo.

Lo ha reso noto l'Agenzia delle entrate con un comunicato dell' 8 marzo 2023.

L'istanza di iscrizione va trasmessa tramite i servizi telematici dell'Agenzia, direttamente o tramite intermediario.

In particolare, l'applicativo per l'iscrizione delle ONLUS è disponibile sul sito dell'Agenzia, mentre quello per l'iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito delle Entrate che del CONI (mediante collegamento con il sito dell'Agenzia).

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è, inoltre, disponibile per la consultazione l'**elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2023**.

L'elenco, aggiornato in base alle verifiche svolte dall'Agenzia e alle revoche dell'iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS, comprende le organizzazioni già inserite nel precedente elenco permanente e quelle regolarmente iscritte nel corso del 2022 in presenza dei requisiti previsti dalla norma.

Le ONLUS presenti nell'elenco permanente 2023 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.

Il rappresentante legale dell'ente presente nell'elenco permanente comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, nei successivi 30 giorni.

In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'ente, il rappresentante legale, entro i successivi 30 giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente.

LINK:

[Per accedere al comunicato dell'Agenzia delle entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul contributo del 5 per mille 2023 clicca qui.](#)

10. AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE - Soggetto attuatore di progetti finanziati dal PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) costituisce un sostanzioso pacchetto di investimenti e riforme che vale **191,5 miliardi di euro**.

Nell'ambito del PNRR, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) è **soggetto attuatore di importanti misure di digitalizzazione e svolge supporto tecnico in altre**.

Tra le misure della digitalizzazione, due in particolare vedono AgID protagonista come **ente delegato responsabile per l'attuazione**:

- la misura dedicata allo **Sportello Digitale Unico** (Single Digitale Gateway) e
- la misura sull'**accessibilità dei servizi pubblici digitali**.

Lo **Sportello Digitale Unico**, con un investimento di **90 milioni di euro**, costituisce una delle iniziative previste dalla Strategia per il mercato unico digitale e ha lo scopo di rispondere alle esigenze di maggiore mobilità dei cittadini e delle imprese europee. Lo Sportello, infatti, vuole offrire ai cittadini e alle imprese europee un facile accesso a informazioni di alta qualità e procedure online efficienti basate sul principio once only.

La seconda misura di cui AgID è soggetto attuatore, il cui investimento è pari a **80 milioni di euro**, ha come obiettivo il **miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali per tutti i cittadini**, anche in linea con quanto previsto dalla direttiva europea 2016/2102 e dalla legge n.4/2004.

Agid inoltre **supporta a livello tecnico altri tre progetti**:

- il primo riguarda l'attuazione dell'intervento per la **realizzazione, la gestione e la manutenzione delle componenti di INAD**, ovvero l'**elenco pubblico contenente i domicili digitali**, necessarie alla gestione integrata con ANPR, la banca dati dell'**Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente** nel quale stanno confluendo progressivamente tutte le anagrafi comunali;
- il secondo supporto tecnico di AgID riguarda la **realizzazione di un ecosistema digitale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e per l'edilizia (SUE)**;
- infine, AgID darà supporto tecnico alla **progettazione e realizzazione del sistema di certificazione dell'identità digitale dei beni culturali**, con un investimento di **1,3 milioni di euro**, intesi sia come beni fisici che come nativi digitali.

LINK:

[Per un approfondimento sullo stato di avanzamento dei progetti dal sito istituzionale dell'AgID clicca qui.](#)

11. FERMO PESCA 2022 - Al via le domande per il riconoscimento dell'indennità - Domande dal prossimo 15 marzo

In data 7 agosto 2023 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione Normativa, il **decreto interministeriale 7 marzo 2023** relativo all'indennità onnicomprensiva prevista in caso di **fermo pesca** obbligatorio o non obbligatorio per l'anno 2022.

Il decreto è stato emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 123 e 124, della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), dove sono state stanziati risorse per l'anno 2022 di:

- **12 milioni di euro**, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio;
- **7 milioni di euro**, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

In caso di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è concessa, per l'anno 2022, un'indennità giornaliera onnicomprensiva **fino ad un importo massimo di 30 euro** (compreso il sabato).

Le imprese interessate dovranno inoltrare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali, una singola istanza (soggetta ad imposta di bollo) per ogni singola unità di pesca presente in azienda, **entro e non oltre il 15 marzo 2023**, esclusivamente tramite il sistema telematico denominato "**CIGSonline**".

L'indennità per fermo pesca relativamente all'anno 2022 **spetta** ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.

Non spetta, invece, né agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave di propria gestione né in favore di titolari di impresa individuale imbarcati.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato del Ministero del lavoro clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto interministeriale 7 marzo 2023 e della dichiarazione di avvenuto fermo clicca qui.](#)

12. BONUS AFFITTO 2023 - Per giovani under 31 - Requisiti e durata

Disponibile anche nel 2023 il **bonus affitto per i giovani under 31**, la misura che permette ai ragazzi che stipulano contratti di locazione di ottenere una detrazione per un valore massimo di **2.000 euro** per i primi 4 anni del contratto d'affitto.

La misura - prevista dall'articolo 1, comma 155 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che sostituisce l'art. 16 comma 1-ter del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - è finanziata con il Fondo affitti giovani.

Il suo funzionamento, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio 2022, è stato chiarito dall'**Agenzia delle Entrate** con la **circolare n. 9/E del 1° aprile 2022**, che ha spiegato i cambiamenti su requisiti e durata.

I requisiti necessari per richiedere il bonus affitto 2023 sono:

- avere **età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti** al momento della stipula del contratto;
- essere in possesso di un **reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro**;
- **stipulare un contratto di locazione**, ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa (una stanza) da adibire a residenza del locatario;
- avere l'**indirizzo di residenza** dell'immobile affittato diverso dall'abitazione principale dei propri genitori.

Il requisito dell'età, per il bonus affitto giovani, è considerato valido anche se vi è solo per una parte del periodo d'imposta.

Il bonus affitto giovani under 31 è un'agevolazione che permette di ottenere una **detrazione dall'imposta lorda di 991,60 euro** per i primi quattro anni di durata contrattuale.

Se superiore a 991,60 euro, la detrazione è pari al **20 per cento dell'ammontare del canone di locazione** entro il limite massimo di **2.000 euro** di detrazione.

Il bonus affitti 2023 per i giovani under 31 ha una **durata massima di 4 anni**.

Dall'agevolazione, sono **esclusi i seguenti immobili**:

- Appartamenti di lusso;
- Alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- Alloggi finalizzati a scopi turistici.

Per poterlo richiedere, occorrerà inviare una **comunicazione specifica all'Agenzia delle entrate, nella dichiarazione dei redditi**.

Nella comunicazione, bisognerà indicare, oltre i dati personali, i dati dell'immobile destinato alla residenza, le informazioni relative al contratto di affitto stipulato e il valore del reddito annuo.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul bonus clicca qui.](#)

13. VOUCHER CONNETTIVITA' PER IMPRESE E PROFESSIONISTI - Proroga della misura fino al 31 dicembre 2023

Con un comunicato stampa del 7 dicembre scorso, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha reso noto che la **Commissione europea, con decisione C(2022) 8798 final del 6 dicembre 2022, ha autorizzato fino al 2023 la proroga della misura "Piano voucher" per le imprese**, finalizzata a sostenere la domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese, oltre che dei professionisti.

La proroga era stata richiesta dal Governo italiano, in considerazione degli oltre 430 milioni di euro ancora disponibili e tenuto conto dell'estensione della platea dei beneficiari ai professionisti (persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano una professione intellettuale, in proprio o in forma associata) avvenuta nel maggio scorso.

Sulla base del provvedimento emesso dalla Commissione, **i voucher potranno continuare ad essere attivati dagli operatori fino al 31 dicembre 2023** a seguito di richiesta presentata dai beneficiari, per i quali la misura prevede il riconoscimento di un contributo sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga.

L'agevolazione consiste in un contributo che parte **da un minimo di 300 euro ad un importo massimo di 2.500 euro** per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s, di durata pari a 18 o 24 mesi.

Nello specifico, sono disponibili **quattro fasce di importo**:

- **Voucher di fascia A1**: contributo di connettività di 300 euro per un contratto da 18 mesi che garantisca il passaggio a connessioni con velocità massima in download compresa tra 30 Mbit/s e 300 Mbit/s;
- **Voucher di fascia A2**: contributo di **300 euro** per un contratto da 18 mesi che garantisca il passaggio a connessioni con velocità massima in download compresa tra 300 Mbit/s e 1 Gbit/s. Per connessioni che offrono velocità di 1 Gbit il voucher potrà arrivare fino a 500 euro a fronte di costi di allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari;
- **Voucher di fascia B**: bonus pari a **euro 500**, sempre per contratti di 18 mesi, con velocità massima in download tra 300 Mbit/s e 1 Gbit/s. Il valore del voucher può arrivare ad un massimo di 500 euro, riconosciuti per la copertura di parte dei costi di allacciamento sostenuti. Per i voucher di fascia B è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 30 Mbit/s;
- **Voucher di fascia C**: contributo di **2.000 euro** per un contratto da 24 mesi che garantisca il passaggio a connessioni con velocità massima in download superiore a 1 Gbit/s. Il voucher potrà essere **umentato fino a 500 euro** a fronte di costi di allacciamento. Per questa tipologia di voucher è prevista una soglia di banda minima garantita di almeno 100 Mbit/s.

L'intervento è stato approvato con il **decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 dicembre 2021**, successivamente modificato con il **D.M. 27 aprile 2022**.

Con **decreto direttoriale del 24 novembre 2022** è variata l'allocazione finanziaria tra le tipologie di voucher individuate dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2021:

- 15 per cento per i voucher di tipologia A (14 per cento a favore dei voucher A1 e 1 per cento a favore dei voucher A2)
- 20 per cento per i voucher di tipologia B
- 65 per cento per i voucher di tipologia C.

Gli operatori di telecomunicazioni che vorranno aderire si potranno accreditare sul portale dedicato di Infratel Italia, che gestisce l'incentivo per conto del Ministero dello sviluppo economico.

Il voucher è rivolto a:

- **micro, piccole e medie imprese**;
- **persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano, in proprio o in forma associata, una professione intellettuale** (articolo 2229 del Codice civile) o **una delle professioni non organizzate** (legge 14 gennaio 2013, n. 4).

L'intervento è stato affidato **a Infratel Italia S.p.A.**, sotto la sorveglianza della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico.

L'attivazione dei servizi potrà essere richiesta dalle imprese e dai professionisti attraverso i consueti canali di vendita degli operatori di telecomunicazioni.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato di INFRATEL Italia e consultare il manuale operativo clicca qui.](#)

14. BONUS PSICOLOGO 2023 - Reso strutturale dalla legge di bilancio 2023 - Si rimane in attesa delle disposizioni attuative

L'articolo 1, **comma 538**, della L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) stabilisce la corresponsione del cosiddetto "**bonus psicologo**" - prevista dall'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 228/2021, convertito dalla L. n. 15/2022, limitatamente all'anno 2022 - **anche per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti**, diventando così una misura strutturale.

La norma, inoltre:

- a) prevede che il contributo in questione, per gli anni 2023 e seguenti, abbia un **limite massimo di 1.500 euro a persona** (rispetto al limite massimo di 600 euro a persona previsto per il 2022), e
- b) pone i seguenti **limiti complessivi**:
 - **5 milioni di euro per il 2023** e
 - **8 milioni di euro a decorrere dal 2024** (a fronte di un limite complessivo per il 2022 pari a 25 milioni di euro).

Il contributo è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, e **non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro**.

Tuttavia, tutto è ancora sospeso in quanto, ad oggi, non risulta ancora emanato un apposito decreto che dovrà adeguare la nuova disciplina attuativa alle descritte modifiche alla normativa di livello primario (oltre al decreto del 31 maggio 2022 relativo al contributo per il 2022 e ai due messaggi INPS n. 2905 del 21 luglio 2022 e n. 3820 del 21 ottobre 2022).

Il bonus psicologo spetta a chiunque soffra di un **disagio di salute mentale** non solo causato dalla pandemia e dai lunghi periodi di lockdown, ma per qualsiasi motivo di stress, che possiede un **ISEE ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro**.

Non ci sono, quindi, requisiti legati all'età o alla residenza per accedere alla prestazione.

Il bonus psicologo è un contributo di importo variabile che varia a seconda del reddito, nel 2023 fino ad un **massimo di 1.500 euro annui** a persona (nel 2022 il tetto era 600 euro).

La misura esatta, come l'anno passato, verrà parametrata in base alle diverse fasce ISEE: chi ha un ISEE più basso potrà chiedere il massimo, chi viceversa lo ha più alto – **ma sempre sotto i 50.000 euro** – potrà ottenere l'importo minimo.

Sull'ammontare effettivo dei vari importi del bonus psicologo 2023, tuttavia, **bisognerà attendere le indicazioni specifiche** dal Ministero della salute e dall'INPS.

Facciamo notare che gli ultimi due bonus di cui abbiamo appena parlato (bonus trasporti e bonus psicologo) sono in sostanza entrambi bloccati dalla burocrazia: mancano i decreti attuativi. E non è dato neanche sapere quando verranno emanati.

Basti pensare che dei 116 decreti attuativi previsti dalla sola legge di bilancio 2023, ad oggi ne sono stati emanati solo 6.

In ogni caso, vi terremo aggiornati non appena arriveranno nuove disposizioni.

15. ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA - Al via gare per 657,7 milioni di euro - Offerte entro il prossimo 4 aprile

Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di **asili nido, scuole e poli dell'infanzia** e restauro e ristrutturazione degli edifici tutelati per asili nido e scuole dell'infanzia.

Sono i contenuti di **due gare pubblicate da Invitalia** per avviare la realizzazione di **362 progetti per asili nido, scuole e poli dell'infanzia** nei Comuni vincitori di importanti bandi pubblicati e assegnati negli ultimi due anni.

Si tratta del **bando da 700 milioni di euro pubblicato a marzo 2021** per progetti di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia, e del **bando**

PNRR da 3 miliardi di euro di fine 2021 per la realizzazione di nuovi spazi o per la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell'infanzia esistenti, entrambi rivolti ai Comuni.

Per questi due bandi il Ministero dell'Istruzione, a fine agosto 2022, ha pubblicato le graduatorie definitive dei Comuni destinatari delle risorse: **2.190 interventi finanziati con oltre 3,1 miliardi di euro**.

A questo punto, per entrare nella fase operativa e poter aprire i cantieri, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Amministrazione Titolare del "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia" (M4C1I1.1 del PNRR), ha ritenuto di mettere a disposizione dei Comuni il supporto tecnico-operativo di **Invitalia** che, quindi, opererà come **Centrale di Committenza** per la realizzazione degli interventi.

Invitalia, dunque, promuoverà la definizione e la stipulazione di Accordi Quadro per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. E per questo ha **pubblicato i primi due bandi**, per complessivi **657,7 milioni di euro**, suddivisi in **22 lotti geografici**, che prevedono l'affidamento di lavori, anche in appalto integrato, per accelerare 362 interventi su edifici di proprietà di molteplici Comuni.

Gli interventi riguardano la costruzione, la ristrutturazione, la messa in sicurezza e la riqualificazione di nuovi asili nido. In particolare:

- **ASILI AQ1**, per le categorie di opere OG1 e OG11, per un valore totale stimato di **628,5 milioni di euro**, prevede per asili nido, scuole e poli dell'infanzia: costruzione / ricostruzione con eventuale demolizione anche parziale e riqualificazione funzionale e messa in sicurezza;
- **ASILI AQ2**, per le categorie di opere OG2 e OG11, per un valore totale stimato di **29,2 milioni di euro**, prevede la riconversione, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'edificio pubblico da destinare ad asili e scuole di infanzia.

Per entrambi i bandi la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata alle ore 11.00 del 4 aprile 2023.

Con un valore complessivo di **4,6 miliardi di euro**, quello per gli asili nido e le scuole di infanzia - ricorda Invitalia - è il Piano più consistente a sostegno dell'edilizia scolastica per la fascia di età 0-6 anni. L'obiettivo è **aumentare l'offerta educativa su tutto il territorio nazionale** attraverso la riqualificazione e la costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell'infanzia, per incrementare il servizio e migliorarne la qualità, facilitare le famiglie nella conciliazione tra vita privata e lavorativa, promuovere l'uguaglianza di genere e il lavoro femminile, e incrementare il tasso di natalità.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito di INVITALIA clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere ai documenti di gara clicca qui.](#)

16. BONUS VACANZE 2023 - Pubblicati i bandi INPS per gli studenti - Domande entro il prossimo 27 marzo

Anche per il 2023 ritorna il **bonus vacanze INPS riservato agli studenti**.

La conferma è giunta con la pubblicazione da parte dell'INPS dei tre nuovi bandi per l'assegnazione di contributi per soggiorni studio e vacanze tematiche riservati agli studenti iscritti all'anno scolastico 2022/2023.

I **tre bandi**, messi a disposizione dall'INPS, sono:

- **Estate INPSieme Italia 2023**, che prevede soggiorni studio in Italia;
- **Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia** e prevede soggiorni studio in Paesi europei ed extraeuropei;
- **Corso di lingue all'estero**, che prevede soggiorni studio finalizzati al conseguimento della certificazione del livello di conoscenza della lingua, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR).

Al **bando Estate INPSieme Italia 2023**, potranno accedere solamente gli studenti che, nell'anno scolastico 2022/2023, hanno frequentato le scuole elementari, medie o superiori.

Al **bando Estate INPSieme estero**, potranno, invece, accedere gli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori), nell'anno scolastico 2022/2023.

Al **bando sul corso di lingue all'esterno**, potranno partecipare tutti gli studenti, di almeno 16 anni, che, nell'anno scolastico 2022/2023, hanno frequentato la terza, la quarta o la quinta superiore.

Inoltre, **entro il 30 giugno 2023**, dovranno essere in possesso di una certificazione che attesti la loro conoscenza della lingua straniera, oggetto del corso, con almeno il livello B1, rilasciata dai competenti Enti certificatori riconosciuti dal MIUR.

Per poter fare la domanda, occorrerà accedere direttamente alla **piattaforma dell'Inps**, mediante SPID, CIE o CNS.

Le domande potranno essere inviate **dalle ore 12:00 di martedì 7 marzo alle ore 12:00 del 27 marzo 2023**.

LINK:

[Per accedere al Bando di concorso Estate INPSieme Italia 2023 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Bando di concorso Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2023 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Bando - Corso di lingue all'estero clicca qui.](#)

17. PNRR - 550 milioni per sostenere l'innovazione delle startup

Al via i fondi di venture capital per la transizione ecologica e digitale.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy - con un comunicato del 15 marzo 2023 - ha reso noto che **startup e piccole e medie imprese** possono presentare **progetti riguardanti la transizione ecologica e digitale, finanziati con risorse europee ricomprese nel PNRR per un ammontare di 550 milioni**.

L'obiettivo è stimolare la crescita del Paese tramite investimenti di **capitale di rischio** (venture capital diretti e indiretti).

Nello specifico, le risorse attingono a due fondi:

- **"Green Transition Fund"** dotato di 250 milioni di euro e
- **"Digital Transition Fund"** a cui sono stati assegnati 300 milioni,

gestiti da **CDP Venture Capital SGR** per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ricompresi nell'ambito degli interventi PNRR "Supporto di startup e venture capital attivi nella transizione ecologica" e "Finanziamento di startup".

I progetti riguardanti la **transizione verde** potranno prevedere l'utilizzo di energia rinnovabile, mobilità sostenibile, efficienza energetica, economia circolare, mentre quelli legati alla **transizione digitale** dovranno interessare gli ambiti come l'Intelligenza Artificiale, l'Industria 4.0, la cybersicurezza, fintech e blockchain.

L'ente gestore (**CDP Venture Capital SGR**) selezionerà le proposte di **investimento** conformemente a quanto previsto dalla politica di investimento dei Fondi e in linea con le best practice di mercato.

Il 40% delle risorse saranno riservate agli investimenti (diretti e indiretti) da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'ente gestore clicca qui.](#)

18. PNRR - Il Ministero del Turismo e la BEI lanciano il fondo tematico per il turismo

La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Ministero del Turismo lanciano il **Fondo tematico per il turismo da 500 milioni di euro**.

Nell'ambito dell'attuazione del PNRR è stato firmato un accordo di finanziamento con il ministero dell'Economia e delle Finanze per la creazione di un **Fondo di Fondi a sostegno del turismo sostenibile e della rigenerazione urbana**.

Il Fondo per il turismo ha l'obiettivo di promuovere e favorire un'offerta turistica basata sulla **sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi**, aumentando al contempo la competitività delle aziende.

Si prevede la costruzione, la ristrutturazione e l'ammmodernamento di strutture e infrastrutture, in ottica di favorire la sostenibilità e la transizione verde del settore turistico, attraverso, ad esempio, investimenti in progetti e/o processi di digitalizzazione e interventi che mirano a promuovere la mobilità sostenibile connessa al turismo.

La Bei convoglierà questi fondi alle imprese attraverso gli **intermediari finanziari Equiter**, in collaborazione con il **Gruppo Intesa Sanpaolo**, e **Banca Finint**, in collaborazione con **Finint Investments SGR** e **Sinloc S.p.A.**, cui si aggiungerà un **terzo** intermediario finanziario in una fase successiva, selezionati a seguito di un avviso pubblico di invito a manifestare interesse.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero del turismo clicca qui.](#)

19. BREVETTI UNITARIO E TRIBUNALE UNIFICATO - Da giugno al via il nuovo sistema europeo

Con la ratifica da parte della Germania dell'**Accordo sul Tribunale Unificato** - avvenuta il 17 febbraio scorso - è stato completato l'ultimo tassello mancante per l'entrata in vigore del **nuovo sistema europeo dei brevetti unitari**.

Dal prossimo 1° giugno, dopo anni di lavori preparatori, prenderanno vita il **nuovo Brevetto Europeo ad effetto Unitario** e il nuovo **Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB)**, determinando una rivoluzione nel campo della proprietà intellettuale.

Il nuovo **Brevetto Europeo ad effetto Unitario** consentirà di ottenere con un'unica procedura centralizzata, una protezione brevettuale uniforme ed estesa in tutti gli Stati membri dell'UE che hanno aderito al nuovo sistema unitario di protezione brevettuale (senza la necessità, quindi, di ottenere la convalida in ciascun Paese).

Il nuovo **Tribunale Unificato dei Brevetti Europei ("TUB")** avrà *giurisdizione esclusiva* per le controversie relative alla **contraffazione** e alla **validità dei brevetti ad Effetto Unitario e dei brevetti Europei**.

Il nuovo Tribunale si articola in tre Divisioni Centrali (due sono già assegnate a Parigi e Monaco, mentre per la terza sede, originariamente assegnata a Londra, è candidata la città di Milano), nonché in Divisioni Locali e Regionali. In Italia la Divisione Locale ha sede a Milano.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul brevetto europeo con effetto unitario clicca qui.](#)

20. ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI D'IMPRESA - Le indicazioni del Ministero sugli incarichi giudiziali validi

Il Ministero della giustizia, con **circolare del 13 marzo 2023. Prot. 57216**, è intervenuto a fornire nuove indicazioni sul periodo da considerare per la validità degli incarichi conferiti ai fini dell'iscrizione all'Albo dei gestori della crisi d'impresa.

La circolare fa seguito alla precedente del **19 gennaio 2023, Prot. 14539.U**, in materia di obblighi formativi e requisito alternativo per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 356 del D.Lgs. n. 14/2019, apportando modifiche e integrazioni.

Si ricorda che l'**articolo 356 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019**, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", ha istituito presso il

Ministero della giustizia un Albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Lo stesso articolo 356 individua i **soggetti che possono ottenere l'iscrizione al nuovo albo** in coloro che siano in possesso, anzitutto, dei requisiti di cui al successivo articolo 358, comma 1, ovvero sia:

- a) gli iscritti agli **albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro**;
- b) gli **studi professionali associati o società tra professionisti**, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- c) coloro che abbiano **svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative**, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Tre sono le modifiche e integrazioni che vengono apportate alla citata circolare del 19 gennaio 2023:

1) Ai fini del primo popolamento, **gli incarichi giudiziali utili** ai fini dell'iscrizione all'albo sono non soltanto quelli conferiti negli ultimi quattro anni a decorrere a ritroso dal 16 marzo 2019 ma anche quelli conferiti successivamente a tale data sino all'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, e pertanto **tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022** (entrata in vigore della riforma).

2) Sono **legittimati a erogare la formazione iniziale anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro** ove stipulino apposita convenzione con università pubbliche o private, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lett. b) del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla circolare del 19 gennaio 2023, Prot. n. 14539.U.

3) **Sono legittimati ad erogare l'aggiornamento biennale anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro**, pur in assenza di apposita convenzione con università pubbliche o private, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla circolare del 19 gennaio 2023, Prot. n. 14539.U

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 57216/2023 clicca qui.](#)

21. PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE - QUOTA 103 - Le istruzioni dell'INPS

L'articolo 1, comma 283, della legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), ha introdotto l'articolo 14.1 al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che prevede, in via sperimentale per il 2023, la facoltà di conseguire il diritto alla "**pensione anticipata flessibile**" al raggiungimento di un'**età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni**.

"**Quota 103**" è la nuova 'pensione anticipata flessibile' che ha sostituito la precedente pensione anticipata "Quota 102".

L'INPS, con la **circolare n. 27 del 10 marzo 2023**, fornisce le prime istruzioni in merito.

La «**pensione anticipata flessibile**» si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, autonomi e parasubordinati in possesso di **62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2022** o che li matureranno tra il **1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023**.

Destinatari della nuova misura di anticipo pensionistico sono **tutti i lavoratori del settore privato e pubblico, compresi i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata Inps**.

Quota 103 non trova, invece, applicazione nei confronti del personale militare delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e di polizia penitenziaria, del personale operativo del Corpo dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, nonché dei Liberi professionisti iscritti alle rispettive Casse di riferimento.

L'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, reca una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico **a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato**, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Quota 103 prevede, pertanto, il **meccanismo delle "finestre pensionistiche"**, che vengono precisate al punto 5 della circolare INPS in commento.

I lavoratori del settore privato possono accedere a pensione tramite Quota 103 dopo 3 mesi dalla data di maturazione dei relativi requisiti, con prima decorrenza utile dal 1° aprile 2023 per coloro i quali risultano già in possesso dei requisiti al 31 dicembre 2022.

Diversamente per **i dipendenti del settore pubblico** la decorrenza è fissata dopo 6 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti, con prima decorrenza utile dal 1° agosto 2023 per diritti maturati entro il 31 dicembre 2022.

Ricordiamo, infine, che l'INPS, con il **messaggio n. 754 del 21 febbraio 2023**, ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell'istanza di **pensione anticipata flessibile**.

Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

- **direttamente dal sito internet istituzionale** seguendo il percorso: "Pensione e previdenza" - "Domanda di pensione" - Area tematica "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci";
- **utilizzando i servizi telematici** offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
- **chiamando il Contact Center Integrato** al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 27/2023 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 754/2023 clicca qui.](#)

22. ENERGIA ELETTRICA - Piccole imprese e microimprese dal 31 marzo passano al libero mercato

Per tutte le **piccole imprese**, le **microimprese** e per la generalità dei clienti non domestici è terminata, per legge, la tutela di prezzo per la fornitura di energia elettrica.

Si conclude, infatti, il 31 marzo 2023 l'iter per il **passaggio di tutte le imprese al mercato libero**.

Anche quest'ultima tappa sarà accompagnata da una campagna di comunicazione coordinata, ideata e gestita da ARERA, in collaborazione con Unioncamere e le altre associazioni di categoria.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), insieme alle **associazioni di categoria** e alle **Camere di commercio**, rende costantemente disponibili le informazioni per le imprese obbligate al passaggio al libero mercato, anche attraverso una **sezione dedicata sul sito istituzionale** e sui canali social Twitter e LinkedIn.

Il superamento della tutela è avvenuto in maniera graduale: dal 1° gennaio 2021 il servizio di maggior tutela per la fornitura di elettricità è terminato per le piccole imprese e alcune microimprese (quelle che avessero almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15kW), proseguendo con il resto delle microimprese.

In assenza di una scelta di un fornitore sul mercato libero, dal 1° aprile l'utenza verrà affidata al servizio a tutele graduali.

Per le famiglie il servizio di tutela terminerà invece nel 2024.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito di ARERA clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito di Unioncamere clicca qui.](#)

23. PROTEZIONE DI SOGGETTI INCAPACI - L'autorizzazione notarile per la stipula degli atti nella riforma della volontaria giurisdizione - Un approfondimento dal CNN

Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), è stato pubblicato uno Studio dal titolo "**L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione**", a cura Ernesto Fabiani e Luisa Piccolo, nel quale si esamina **l'autorizzazione notarile prevista dall'art. 21 del D.Lgs. n. 149/2022 nell'ambito della riforma della volontaria giurisdizione.**

Art. 21 - *Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione*

1. Le autorizzazioni **per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno,** ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, **possono essere rilasciate,** previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, **dal notaio rogante.**

2. Il notaio può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall'inventario, se redatto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile deve essere sentito il legatario.

3. Ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.

4. L'autorizzazione è comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell'assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.

5. L'autorizzazione può essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale.

6. Le autorizzazioni acquistano efficacia **decorsi venti giorni** dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

7. **Restano riservate in via esclusiva all'autorità giudiziaria** le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonchè per la continuazione dell'impresa commerciale.

Nel corso degli anni, in più occasioni, è stata auspicata, sia in dottrina che ad opera di progetti di riforma di Commissioni Ministeriali, una **riforma della giurisdizione volontaria** nel senso di sgravare il giudice dallo svolgimento di determinate attività, attribuendo le stesse al notaio, in ragione delle garanzie che detta figura professionale offre sia sotto il profilo della terzietà che delle competenze.

Ciò nonostante, il legislatore non è mai intervenuto in tal senso.

Per la prima volta lo ha fatto, di recente, con l'art. 21 del D.Lgs. n. 149/2022, con il quale ha assegnato al magistero notarile un ruolo di grande delicatezza nella **protezione sia dei minori che degli adulti incapaci o comunque privi di autonomia**, rendendo più celere ed agevole l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla stipula dei negozi cui intervengono.

Più nel dettaglio, ha attribuito al notaio una competenza concorrente con quella dell'autorità giudiziaria a rilasciare "le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari" (art. 21, comma 1).

Ha introdotto, in altri termini, un "doppio binario", rimettendo alle parti interessate, nelle suddette ipotesi, la scelta in ordine al se richiedere l'autorizzazione all'autorità giudiziaria ovvero al "notaio rogante" (art. 21, comma 1). Mantenendo ferma, anche in quest'ultima ipotesi, la possibilità di proporre reclamo; e dunque, la possibilità per le parti di provocare un controllo sull'operato del notaio dinanzi all'autorità giudiziaria

Nella consapevolezza che l'esigenza di **protezione dei soggetti incapaci**, ragione giustificatrice della riforma, deve guidare l'interpretazione delle nuove disposizioni introdotte dal legislatore, gli Autori esaminano analiticamente la relativa disciplina, muovendo dalla **qualificazione della natura delle nuove competenze attribuite dal legislatore al notaio**, per poi soffermarsi sui plurimi problemi ermeneutici, di carattere notarile e processuale, dalla stessa sollevati.

Gli Autori sottolineano, inoltre, l'esigenza di assumere a parametro di riferimento dell'attività che dovrà svolgere il notaio quella che ha sinora svolto l'autorità giudiziaria, in ragione della scelta di fondo che ha effettuato il legislatore, ossia quella di creare un sistema (cd. "a doppio binario") in cui convivono **due distinti canali autorizzatori** (giudiziale e notarile). È in questa prospettiva di indagine che il contributo si sofferma altresì su talune problematiche interpretative che nel corso del tempo hanno impegnato la dottrina e la giurisprudenza in relazione all'autorizzazione giudiziale, sottolineando analogie e differenze che intercorrono tra quest'ultima e l'autorizzazione notarile.

LINK:

[Per consultare il testo dello Studio notarile clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) PNRR - ATTIVATA DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE UNA CASELLA UNICA DI POSTA ELETTRONICA PER INFORMAZIONI E SUPPORTO

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha attivato la casella di posta elettronica quesitipnrr@mase.gov.it, punto unico di contatto per le richieste di informazioni o di supporto da parte di soggetti attuatori o beneficiari.

Amministrazioni pubbliche e imprese coinvolte, a vario titolo, nell'attuazione di un intervento PNRR di competenza del MASE potranno dunque da oggi inviare richieste di informazioni o di supporto.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul brevetto europeo con effetto unitario clicca qui.](#)

2) ASSEGNO DI MATERNITA' - DALL'INPS GLI IMPORTI AGGIORNATI PER IL 2023

L'INPS, con la **circolare n. 26 dell' 8 marzo 2023**, comunica gli importi aggiornati per il 2023 relativamente all'**assegno di maternità concessi dai Comuni**.

Gli importi sono stati aggiornati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, **pari all'8,1%**.

L'importo dell'assegno mensile di maternità e il relativo requisito economico sono, pertanto, aggiornati come segue.

L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a **383,46 euro** per cinque mensilità e, quindi, a complessivi **1.917,30 euro**.

Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a **19.185,13 euro**.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 26/2023 clicca qui.](#)

3) ALBO DEGLI ESPERTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA - AGGIORNAMENTO

Con **decreto direttoriale del 13 marzo 2023** è stato aggiornato l'**Albo degli esperti in innovazione tecnologica** costituito presso il Ministero con decreto direttoriale 31 agosto 2016 con l'inserimento degli esperti che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2022 e per i quali la Commissione appositamente nominata ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 2015.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto e del suo allegato clicca qui.](#)

4) LAVORO DOMESTICO - LA GUIDA AGGIORNATA DEI CONSULENTI DEL LAVORO

La Fondazione studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato una guida dal titolo "**Lavoro domestico - Manuale per la gestione del rapporto**", aggiornata con i valori in vigore dal 2023.

Il rapporto di lavoro domestico, con i suoi risvolti strettamente afferenti alla sfera privata del datore di lavoro, merita la giusta attenzione: dalla selezione del personale alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro.

È necessario dunque che il datore di lavoro domestico segua scrupolosamente gli adempimenti di legge al fine di garantire le doverose tutele al lavoratore e di non incorrere in sanzioni e responsabilità civili e penali, che un superficiale approccio alla questione potrebbe comportare.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

5) CONSOB - FISSATI GLI IMPORTI DEL CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER L'ANNO 2023

Con **delibera n. 22554 del 22 dicembre 2022**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2023, la CONSOB ha fissato gli importi della **contribuzione dovuta per l'esercizio 2023**, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994.

L'art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 prevede che la CONSOB determini annualmente l'ammontare delle **contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza**.

La misura della contribuzione dovuta da ciascuna categoria di soggetti tenuti a versare alla CONSOB, per l'esercizio 2023, il contributo denominato «**contributo di vigilanza**» è riportata nella Tabella di cui all'articolo 3.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Tabella clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 7 al 14 Marzo 2023)**

1) Decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19: Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

3) D.P.C.M. 3 febbraio 2023: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2023. (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo degli allegati e delle istruzioni clicca qui.](#)

4) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 31 dicembre 2022: Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica. (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Legge 10 marzo 2023, n. 21: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 11 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 3/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

6) CONSOB - Delibera 22 dicembre 2022: Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2023, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994. (Delibera n. 22554). (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

7) Ministero dell'interno - Decreto 2 marzo 2023: Riparto, per l'anno 2022, del Fondo in favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero della salute – Decreto 19 gennaio 2023: Finanziamento per i maggiori costi delle fonti energetiche e per il perdurare degli effetti della pandemia. (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Testo coordinato del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2023). (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2023 – Supplemento Ordinario n. 11).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge ripubblicato clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)